



COMUNE DI VIDIGULFO

Provincia di PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 del 29/03/2023

Oggetto:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE
-----------------	--

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BERTUZZI DOMENICO	Sindaco	X	
PINA CARLOTTA	Consigliere	X	
PORROVECCHIO SALVATORE	Consigliere	X	
RASTELLI STEFANO	Consigliere	X	
LA ROSA FILIPPO	Consigliere	X	
ALBANESE DANIELA	Consigliere	X	
MARZANI PIERO	Consigliere	X	
PREMOLI FEDERICO	Consigliere		X
ZACCHETTI MARCO	Consigliere	X	
ZAVATARELLI MARINA	Consigliere		X
CHIOCCHETTI FABIO ANGELO	Consigliere	X	
LARESE POLONIN ANNA MARIA	Consigliere	X	
MAGNI IVANO	Consigliere		X
Totale		10	3

Assume la presidenza il Sig PIERO MARZANI, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANTONELLA CARDAMONE

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica assegnata all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000	X
Soggetta a controllo ai sensi dell'art. 126 del T.U.E.L.	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il presente Regolamento nasce per disciplinare l'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte dell'Ente locale e per rispondere alla crescente domanda di sicurezza da parte di cittadini;
- Il regolamento sull'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza attualmente in vigore che è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n.29 del 28/09/2021, necessita di un importante e fondamentale aggiornamento che possa ampliare l'utilizzo di tali sistemi e implementare i mezzi che l'amministrazione comunale ha a disposizione per la tutela del territorio, di tutti i cittadini e dei propri lavoratori, rispondendo quindi alle crescenti esigenze di protezione individuale e collettiva, del patrimonio pubblico e privato;
- Negli ultimi anni si sta assistendo a un'implementazione degli incentivi economici statali e regionali che sostengono progetti indirizzati a incrementare forme di difesa passiva mediante l'impiego di dispositivi deterrenti atti a prevenire e individuare fenomeni criminosi e vandalici. In tale direzione si registrano numerosi interventi legislativi che hanno attribuito a Sindaci e Comuni specifiche competenze in materia di tutela dell'incolumità pubblica e di sicurezza urbana. L'accento su tali sistemi è spesso posto nei Protocolli e nei Patti per la sicurezza urbana i quali confermano il peculiare interesse collettivo per le loro finalità e l'utilizzo;
- L'esigenza di sicurezza manifestata costantemente dalla collettività cittadina, che richiede risposte concrete ed efficaci, è da annoverare tra le priorità della convivenza civile e, come tale, induce riflessioni approfondite e condivise per l'indubbia rilevanza che la caratterizza. A tal proposito questo Regolamento si propone come frutto di una ponderata riflessione che è stata finalizzata ad un'analisi qualitativa dei processi decisionali orientati a un miglior utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, rispetto al regolamento tuttora in vigore, allo scopo di poter indirizzare le autorità competenti attraverso l'individuazione delle migliori prassi da eseguire. Si è pertanto elaborato un documento unico di lavoro, sulla scorta delle disposizioni legislative vigenti, avendo riguardo particolare alla tutela della privacy di ogni singola persona così come chiaramente imposta dalla normativa, privacy intesa come un complesso percorso di maturazione giuridica che possa coniugare il diritto alla riservatezza personale col dovere della pubblica amministrazione di proteggere i propri cittadini nei modi meno invasivi possibili. In questo contesto si inserisce la presente disciplina dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza come più avanzato strumento di tutela del territorio del Comune di Vidigulfo, valido supporto alla Polizia Locale e alle forze di Polizia nell'attività investigativa delegata dall'Autorità Giudiziaria e/o d'iniziativa;
- A differenza del regolamento a oggi in vigore in questo Comune, il presente documento amplia in modo significativo i campi di applicazione del sistema di videosorveglianza adattandosi alle normative vigenti e alle esigenze dell'Amministrazione comunale e dei cittadini, a tutela della collettività e degli operatori comunali: dal sistema di controllo e lettura delle targhe dei veicoli in entrata e uscita dal territorio comunale ai dispositivi (denominati "fototrappole") per l'individuazione dei soggetti che abbandonano rifiuti sul suolo pubblico, dalle "body cam" in uso agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, alle telecamere da cruscotto (comunemente "dash cam") installate sulle auto di servizio;
- In considerazione della particolare delicatezza della materia, anche per i riflessi ricadenti sulla sfera della riservatezza dei cittadini, tale Regolamento vuole essere un dispositivo coerente con il trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei cittadini, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione degli stessi. In esso sono parimenti garantiti i diritti delle persone giuridiche e di

ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento, con riferimento alle norme di legge che sono di seguito illustrate;

Il Responsabile del Servizio di Polizia locale, in base alle premesse sopra esposte, propone l'adozione del presente regolamento sulla videosorveglianza abrogando e sostituendo il precedente.

CONSIDERATO CHE:

- questo Comune è dotato di un impianto di videosorveglianza collocato nel territorio comunale, volto alla tutela della sicurezza urbana ed alla prevenzione e repressione dei reati;
- il Parlamento Europeo in data 27 Aprile 2016 approvava il Regolamento UE N. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTA la Direttiva UE N. 2016/680 del 27 Aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, N. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 Aprile 2010;

RITENUTO necessario di dover aggiornare e meglio regolamentare l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Vidigulfo, conformemente alle predette normative ed a quanto prescritto dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;

RITENUTO opportuno procedere ad approvare apposito nuovo Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale, in ottemperanza del D. Lgs. N. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

ACQUISITO, sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Con voti
Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri votanti n. 10
Favorevoli: unanimità
Astenuti n. 0
Contrari n. 0

DELIBERA

- DI APPROVARE ED ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990;
- DI APPROVARE il Regolamento Comunale per la disciplina dell'impianto di videosorveglianza nel territorio Comunale di Vidigulfo, in ottemperanza del D. Lgs. N. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/90 come modificata dalla Legge N.15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, N. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche e integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art. 29 c.p.a.) decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'Ente, o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art.130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, N. 1199; e inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.).
- DI TRASMETTERE, la presente Deliberazione e l'allegato Regolamento Comunale approvato all'Ufficio Polizia Locale, alla Prefettura U.T.G. di Pavia e al Garante per la Privacy;
- DI PRENDERE ATTO che sul presente documento è stato acquisito il parere in ordine alla

regolarità tecnica, previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

- DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio comunale on-line del sito web istituzionale dell'Ente, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. N. 267/2000 e del D.Lgs N. 33/2013.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata la necessità di procedere a rendere operativa la decisione e consentire la tempestiva attuazione del contenuto del documento,

Con voti

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri votanti n. 10

Favorevoli: unanimità

Astenuti n. 0

Contrari n. 0

DELIBERA

- DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, stante la necessità e l'urgenza di poter procedere in merito.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PIERO MARZANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONELLA CARDAMONE

(Atto Sottoscritto Digitalmente)

Comune di Vidigulfo



Regolamento per la disciplina e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Indice

Titolo Primo

Disposizioni generali

pagina

art. 1	Oggetto	4
art. 2	Finalità	4
art. 3	Definizioni	5
art. 4	Tipologie di trattamento	6
art. 5	Ambito di applicazione	7
art. 6	Normative di riferimento	7
art. 7	Modalità di raccolta e conservazione dei dati personali	8
art. 8	Valutazione d'impatto sul trattamento dei dati	9

Titolo Secondo

Soggetti

art. 9	Soggetti coinvolti	11
art. 10	Titolare del trattamento	11
art. 11	Responsabile del trattamento dei dati	11
art. 12	Responsabile della protezione dati	12
art. 13	Persone autorizzate al trattamento dei dati	13
art. 14	Autorità	13
art. 15	Soggetti esterni	14
art. 16	Amministratori di sistema	14
art. 17	Interessati	14
art. 18	Accordi di contitolarità	15

Titolo Terzo

Tipologie di sistemi

art. 19	Sistemi	16
art. 20	Lettura targhe dei veicoli	16
art. 21	Da cruscotto a bordo veicolo "Dash cam"	17
art. 22	Per operatori di Polizia a bordo uomo "Bodycam"	17
art. 23	Di contrasto all'abbandono dei rifiuti "Foto trappole"	18
art. 24	Di controllo interno e/o esterno delle strutture demaniali	18
art. 25	Altre tipologie	19

Titolo Quarto

Tutele

art. 26	Informativa	20
art. 27	Accesso agli impianti di controllo e ai dati	22
art. 28	Diritti degli interessati	22
art. 29	Trattamento dei dati	23
art. 30	Limitazioni all'utilizzo dei dati	24
art. 31	Tutela legale connessa al trattamento dei dati	24
art. 32	Adempimenti in caso di violazione dei dati	25
art. 33	Disposizioni finali	25

Titolo Primo

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza installati e attivati nel territorio comunale di competenza del Comune di Vidigulfo il quale garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Servizio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, nel rispetto della dignità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel trattamento. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia al disposto di cui al D.lgs 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 Finalità

La finalità della videosorveglianza messa in atto dal Comune di Vidigulfo è la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo d'immagini che configurano un trattamento di dati personali. È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. La videosorveglianza utilizzata dal Comune di Vidigulfo ha molteplici finalità, alcune delle quali possono essere raggruppate nei seguenti ambiti generali:

- Protezione dei cittadini e degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati e della microcriminalità commessa nel territorio comunale nell'ambito della "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di Governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del D.lvo 267/2000;
- Razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- Protezione della proprietà del demanio pubblico e privato;
- Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni a leggi e regolamenti;
- Rilevazione, prevenzione e controllo di fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, in modo da poter svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute prevalentemente nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
- Verifica, controllo e gestione dell'accesso a zone a traffico limitato, ove sussistenti;
- Acquisizione di prove penalmente e/o amministrativamente rilevanti anche a supporto delle altre forze di Polizia;
- Vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
- Tutela dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- Controllare aree specifiche del territorio comunale;

- Monitorare, rilevare e analizzare i flussi di traffico veicolare;
- Attivazione di misure volte alla limitazione alla circolazione dei veicoli al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico;
- Verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici;
- Controllo di aree urbane ritenute di particolare interesse o in cui si rilevano situazioni di pericolo, degrado, spaccio di stupefacenti, prostituzione, occupazione abusiva d'immobili o che, in qualunque modo, favoriscono o possono favorire l'insorgere di situazioni criminose;
- Tutela e incolumità degli operatori di Polizia Locale e dei dipendenti del Comune di Vidigulfo.

Art. 3 Definizioni:

- Dati personali: qualsiasi informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, oppure riguardanti una persona la cui identità può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari;
- Dati identificativi: dati che consentono l'identificazione diretta dell'interessato (esempio: nome e cognome, indirizzo email, indirizzo di casa, numero del documento personale o del veicolo, data di nascita, identità digitale, numero di telefono);
- Dati soggetti a trattamento speciale: dati che prevedono un consenso esplicito, anche se non necessariamente scritto, che riguardano aspetti particolarmente privati dell'individuo la cui tutela ha lo scopo di garantire la libertà di pensiero e di opinione, la libertà di pensiero e di opinione, la sua dignità e la libertà da possibili discriminazioni (esempio: dati genetici, opinioni politiche, convinzioni religiose, appartenenza sindacale, dati giudiziari, dati relativi alla salute);
- Dati biometrici: dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico, relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica e che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- Dati anonimi: dati privati di tutti gli elementi identificativi che, pertanto, non sono soggetti alle norme di tutela;
- Dati pseudonimi: dati personali nei quali gli elementi identificativi sono stati sostituiti da elementi diversi quali stringhe di caratteri o numeri (hash), oppure sostituendo al nome uno pseudonimo (nickname), purché sia tale da rendere estremamente difficoltosa l'identificazione dell'interessato;
- Minimizzazione: raccolta dei soli dati pertinenti, limitando quindi il trattamento a ciò che è realmente necessario e indispensabile rispetto alla finalità alla quale sono destinati;
- Interessato: persona a cui si riferisce il trattamento dei dati che può essere solo una persona fisica, non giuridica;
- Autorità di controllo: Garante della privacy di cui all'art. 14;
- Destinatario: soggetto che riceve dati personali dal titolare, siano essi interni od esterni. Il destinatario può ricevere tali dati per eseguire trattamenti per conto del titolare, o per conseguire proprie specifiche finalità;
- Profilazione: elaborazione dei dati relativi a uno o più soggetti, allo scopo di suddividerli in gruppi omogenei in base a gusti, interessi e comportamenti;

- Pseudonimizzazione: trattamento dei dati personali in modo tale che non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che le stesse siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- Titolare del trattamento: persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento di dati personali, nonché agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- Responsabile del trattamento: persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento; nel nuovo regolamento europeo è definito: "data processor". Si tratta di un soggetto, distinto dal titolare, che deve essere in grado di fornire garanzie al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché di garantire la tutela dei diritti dell'interessato.
- Incaricato del trattamento: persona fisica autorizzata a compiere le operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- Interessato: persona fisica a cui si riferiscono i dati personali il quale, per l'esercizio dei propri diritti, può rivolgersi direttamente al titolare del trattamento anche in un momento successivo a quello in cui ha prestato il consenso, potendo così revocarlo anche se già prestato.
- Comunicazione: dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- Diffusione: dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Art. 4 Tipologie di trattamento effettuate dal Comune di Vidigulfo:

- Raccolta dei dati: è la prima operazione e generalmente rappresenta l'inizio del trattamento e consiste nell'attività di acquisizione del dato;
- Registrazione: memorizzazione dei dati su un qualsiasi supporto;
- Organizzazione: classificazione dei dati secondo un metodo prescelto;
- Strutturazione: attività di distribuzione dei dati secondo schemi precisi;
- Conservazione: memorizzare le informazioni su un qualsiasi supporto;
- Consultazione: lettura dei dati personali compresa la semplice visualizzazione dei dati;
- Elaborazione: attività con la quale il dato personale subisce una modifica sostanziale;
- Modificazione: elaborazione che può riguardare anche solo parte minima del dato personale;
- Selezione: individuazione di dati personali nell'ambito di gruppi di dati già memorizzati;
- Estrazione: attività di estrapolazione di dati da gruppi già memorizzati;
- Raffronto: operazione di confronto tra dati, sia una conseguenza di elaborazione che di selezione o consultazione;
- Utilizzo: attività generica che ricopre qualsiasi tipo d'impiego di dati;
- Interconnessione: utilizzo di più banche dati con impiego di strumenti elettronici;

- Blocco: conservazione con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- Comunicazione o cessione: dare conoscenza di dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati. In caso di comunicazione il dato é trasferito a terzi;
- Diffusione: dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati, in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Si ha, quindi, diffusione anche quando si pubblica online, ad esempio una fotografia su un social network. In assenza di consenso tale attività deve ritenersi illecita;
- Cancellazione: eliminazione di dati tramite utilizzo di strumenti elettronici;
- Distruzione: attività di eliminazione definitiva dei dati.

Art. 5 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati ottenuti mediante gli impianti di videosorveglianza citati nel presente documento nell'ambito del territorio di competenza del Comune di Vidigulfo.

Art. 6 Normative di riferimento

- RGPD, regolamento generale sulla protezione e trattamento dei dati personali e di privacy, ovvero regolamento UE n. 2016/679, adottato il 27 aprile 2016 entrato in vigore il 24 maggio 2016. Con questo regolamento, la Commissione europea si propone come obiettivo quello di rafforzare la protezione dei dati personali di cittadini dell'Unione europea e dei residenti nell'Unione europea, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione Europea , restituendo ai cittadini il controllo dei propri dati personali, semplificando il contesto normativo che riguarda gli affari internazionali, unificando e rendendo omogenea la normativa privacy dentro l'UE;
- D.Lgs del 10 agosto 2018, n. 101 (in riferimento al punto precedente), recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- DPR n. 15 del 15 gennaio 2018, trattamento dei dati personali effettuato per finalità di polizia;
- Legge 18 aprile 2017 il cui obiettivo è potenziare l'intervento degli enti territoriali e delle forze di polizia nella lotta al degrado delle aree urbane, con un approccio che privilegia il coordinamento delle forze e la programmazione di interventi integrati;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010;

- Legge 23 aprile 2009 n. 38 e conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e per il contrasto della violenza di genere;
- D.Lgs. 18 maggio 2018 emanato in attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Direttiva del Ministero dell'Interno del 02 marzo 2012 relativa a disposizioni in materia di sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, norme in materia ambientale;
- D.lgs 267 del 18 agosto 2000, artt. 50 in cui si stabilisce il ruolo del Sindaco quale Ufficiale di Governo e 54 ove sono disciplinate le sue funzioni;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990, procedimento amministrativo e accesso agli atti;
- Legge n. 65 del 07 marzo 1986 e successive modificazioni, legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale;
- Legge 20 maggio 1970, n. 300, norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, in particolare gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati personali del 08/04/2010 in cui è stabilito che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali;
- D.Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, in particolare all'art. 200, in riferimento al controllo lettura targhe, è stabilito che, le infrazioni alle presenti leggi, quando è possibile, devono essere immediatamente contestate tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta;
- Legge 689 del 24 novembre 1981 inerente modifiche al sistema penale e sanzionatorio.

Art. 7 Modalità di raccolta e conservazione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono trattati per le finalità di cui all'articolo 2 del presente Regolamento e secondo i seguenti principi:

- Liceità: ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica;
- Correttezza e trasparenza: il responsabile del trattamento dei dati fornisce agli interessati alcune informazioni per metterli in condizioni di esercitare i propri diritti;
- Limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;

- Minimizzazione dei dati: i dati devono essere adeguati, pertinenti, limitati e funzionali a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;
- Esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento;
- Limitazione della conservazione: provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;
- Integrità e riservatezza: garanzia di sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.

Ai titolari è affidato il compito di decidere autonomamente circa le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce dei criteri specifici indicati nel presente Regolamento. Fra questi la necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati, tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Le immagini video delle unità di ripresa sono inviate presso la sede del Servizio di Polizia Locale di Vidigulfo dove sono registrate su appositi server.

I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono sovrascritti con modalità automatica e cancellati; la conservazione dei dati personali per un tempo superiore è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Alle immagini raccolte possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 8 Valutazione d'impatto sul trattamento dei dati

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è eseguita dal titolare del trattamento con il responsabile della protezione dati, qualora ne sia designato uno, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/279. La valutazione del rischio, da realizzare per ogni singolo trattamento, dovrà portare il titolare a decidere in autonomia se sussistono rischi elevati inerenti il trattamento, in assenza dei quali potrà procedere oltre. Se invece ritenesse sussistenti rischi per le libertà e i diritti degli interessati, dovrà individuare le misure specifiche richieste per attenuare o eliminare tali rischi. Solo nel caso in cui il titolare non dovesse trovare misure idonee a eliminare o ridurre il rischio, occorrerà consultare l'Autorità di controllo che interverrà successivamente al trattamento sulle valutazioni del titolare, indicando le misure ulteriori eventualmente da implementare, fino ad ammonire, se del caso, il titolare o vietare il trattamento.

La valutazione d'impatto va sviluppata solo per particolari trattamenti, cioè quando il trattamento prevede l'uso di nuove tecnologie che può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle

persone fisiche. Il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto previsto sul trattamento e la protezione dei dati personali considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento e che ciò può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

E' eseguita una valutazione sistematica e globale di:

- aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
- categorie particolari di dati personali sensibili o giudiziari, di zone a larga scala accessibili al pubblico, di fatti costitutivi illeciti amministrativi e/o penali.

L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e comunica tali elenchi al comitato europeo per la comunicazione dei dati; inoltre può redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

La valutazione contiene almeno:

- una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
- una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
- una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente Regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati.

Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Titolo Secondo

Soggetti

Art. 9 Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali sono i seguenti:

- Titolare del trattamento;
- Responsabile del trattamento dei dati;
- Responsabile della protezione dati;
- Persone autorizzate al trattamento dei dati;
- Autorità;
- Soggetti esterni;
- Interessati.

Art. 10 Titolare del trattamento

Il Comune di Vidigulfo, rappresentato dal Sindaco, è l'Autorità Pubblica che determina:

- le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- nomina i responsabili dei dati trattati acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 11 Responsabile del trattamento dei dati

Il Sindaco o altri soggetti da lui designati, è responsabile del trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza descritti nel titolo terzo e secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento. Nell'atto di nomina sono specificati i compiti affidati ai responsabili.

Compiti del Responsabile del trattamento dei dati:

- individuare e nominare con propri atti i soggetti autorizzati al trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto trattamento dei dati;
- istruire e formare tali soggetti con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- controllare che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 7 e 8 del presente Regolamento;

- assistere il titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato e nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- se a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente anche per assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;
- assicurare l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- assistere il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato e nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento;
- garantire che il Responsabile della protezione dei dati designato dal titolare del trattamento sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e s'impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto incaricato;
- è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- garantire la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale autorizzato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'ente, previo consulto del responsabile della protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 12 Responsabile della protezione dei dati

Il Sindaco o altri soggetti da lui designati, è responsabile della protezione dei dati; il Sindaco può anche nominare un responsabile della protezione dati personali, con atto scritto, in funzione della qualità professionali in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e delle capacità di assolvere i compiti e le finalità di cui all'art. 2. Egli ha il compito di facilitare le persone autorizzate al trattamento dei dati, di cui all'art.13, nel trattamento dei dati personali in osservanza alla corretta applicazione della normativa di cui al presente Regolamento.

Art. 13 Persone autorizzate al trattamento dei dati

Le persone autorizzate al trattamento dei dati sono individuate dal Sindaco e/o dal Comandante del Servizio di Polizia Locale di Vidigulfo, congiuntamente al responsabile della protezione dei dati, in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. I soggetti autorizzati sono designati tra gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria i quali devono garantire, nello svolgimento dei compiti assegnati, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. Questi, per l'accesso alle banche dati informatiche, possono essere dotati di proprie credenziali personali che devono essere mantenute riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento. Devono altresì conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi e mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali.

In assenza di proprie credenziali personali di accesso al sistema di videosorveglianza, il titolare del trattamento è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto della normativa vigente in riferimento all'art. 6.

Ogni operatore deve custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

E' necessario evitare la creazione di banche dati senza autorizzazione espressa del Responsabile dei dati trattati o fuori dai casi previsti dall'artt. 2, 6, 7 del presente Regolamento.

Ogni soggetto autorizzato al trattamento dei dati deve, a richiesta, fornire al Responsabile dei dati trattati ed al Responsabile della Protezione dei dati, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

Art. 14 Autorità

Il Garante per la protezione dei dati personali, in altre parole il Garante Privacy, è l'autorità di controllo nazionale italiana, è autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge sulla privacy, legge del 31 dicembre 1996, n. 675, in attuazione della direttiva comunitaria 95/46/CE e disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003. La sua sede è a Roma, Piazza di Monte Citorio n. 121. Egli, secondo l'art. 154 del D.Lgs. 196/03, si occupa di:

- verificare la conformità alla legge dei trattamenti e prescrivere ai titolari le misure da adottare;
- esaminare i reclami;
- limitare, sospendere o vietare i trattamenti in violazione delle norme;
- adottare le autorizzazioni generali;
- promuovere codici di deontologia e buona condotta;
- partecipare alle attività comunitarie e internazionali;
- irrogare sanzioni correttive.

Art. 15 Soggetti esterni

Qualora un responsabile del trattamento ricorra a un altro responsabile del trattamento, come eventualmente possibile nell'ipotesi indicata all'art. 17, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Mediante apposita disposizione scritta, il titolare del trattamento dei dati è obbligato a nominare ogni soggetto esterno come:

- responsabile esterno del trattamento;
- amministratore di sistema, quando ne ricopra il ruolo;
- autonomo titolare del trattamento, quando ne sussistano i requisiti o come subordine nel caso di mancata accettazione della nomina a responsabile.

Art. 16 Amministratori di sistema

Qualora dovessero presentarsi problemi informatici o laddove al titolare del trattamento e/o all'eventuale responsabile nominato, spetta il compito di mettere in atto misure tecniche per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di cui all'art. 32 del GDPR (qui riportato: *“Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”*) si può avvalere di un amministratore di sistema. Egli é una figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi e di organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali. Questi dev'essere nominato con atto formale e rispondere del proprio operato ai requisiti imposti dalla normativa ed essere monitorato costantemente dal titolare del trattamento.

Art. 17 Interessati

Sono interessati tutti i soggetti a cui si riferiscono i dati personali, i diritti in capo ad essi sono meglio evidenziati all'art. 27.

Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, ovvero di concorrere alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere e la valorizzazione delle comunità territoriale del Comune di Vidigulfo, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio anche attraverso il concorso sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività d'interesse comune con la collaborazione tra le forze di Polizia e la Polizia Locale.

Ai sensi dell'art. 26 del GDPR, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato il quale può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Titolo Terzo

Tipologie di sistemi

art. 19 Sistemi

I sistemi di videosorveglianza che possono essere utilizzati dalla Polizia Locale di Vidigulfo individuati dal presente Regolamento sono:

- di lettura targhe dei veicoli;
- da cruscotto a bordo veicolo, definiti “dash cam”;
- per operatori di Polizia Locale a bordo uomo, definiti “body cam”;
- di contrasto all’abbandono dei rifiuti, definiti “foto trappole”;
- di controllo interno e/o esterno delle strutture demaniali e di controllo del territorio comunale;
- altre tipologie che possono essere individuate in base ai criteri stabiliti dall’art. 25.

art. 20 Lettura targhe dei veicoli

Tale dispositivo di videosorveglianza è uno strumento gestito dagli operatori di Polizia Locale di Vidigulfo come supporto nella protezione degli utenti della strada e nell’individuazione delle irregolarità di legge relative alla circolazione dei veicoli. Il software del sistema di videosorveglianza di cui al presente articolo può essere installato su una telecamera semplice o su un dispositivo specifico. La telecamera può essere posizionata su un supporto fisso e/o può essere utilizzata in movimento; questa scansiona le targhe e invia le informazioni raccolte al server collegato al Ministero dei Trasporti, all’IVASS e al Ministero dell’Interno. Le stesse sono inviate immediatamente agli agenti ed ufficiali di Polizia Stradale di cui all’art. 11 del D.Lgs. del 30 aprile 1985 n.285, ovvero al Servizio di Polizia Locale di Vidigulfo, controllandole mediante il supporto di tablet o degli smartphone assegnati dal Comune di Vidigulfo.

Ai sensi dell’art. 200 del predetto d.Lgs., ovvero vigente codice stradale, e richiamando anche le diverse circolari ministeriali intervenute in merito, il dispositivo in oggetto costituisce supporto per l’operatore di Polizia Locale che deve accertare direttamente il transito del veicolo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, cioè l’effettiva circolazione dello stesso e che è colui che deve accertare le violazioni commesse. Nella situazione di fatto che renda impossibile la contestazione immediata, devono essere dettagliatamente indicate nel verbale di accertamento le motivazioni che non l’hanno permesso.

Le telecamere eventualmente installate per l’accertamento delle violazioni al codice della strada rispettano le norme a tutela dei dati personali come dispone in tal senso la circolare del Ministero degli Interni del 21 luglio 2016 (300/A/5620/17/144/5/20/3) che prevede che gli apparecchi di rilevazione memorizzino immagini solo nel caso d’infrazione.

Riguardo la conservazione dei fotogrammi si richiamano i contenuti del Provvedimento del Garante della privacy dell’8 aprile 2010 oltre all’art. 7 del presente Regolamento.

art. 21 Da cruscotto a bordo veicolo “Dash cam”

La “dash cam”, contrazione di “dashboard camera” (telecamera da cruscotto), è un dispositivo elettronico che è utilizzato dalla Polizia Locale per l'acquisizione d'immagini che è applicato sul parabrezza o sullo specchietto retrovisore dei veicoli di servizio in uso alla Polizia Locale di Vidigulfo che sono utilizzate al fine di registrare gli eventi che accadono all'esterno della vettura nella direzione in cui tale dispositivo è rivolto secondo le finalità di cui all'art. 2. Sono tutte dotate di apposita fessura per l'inserimento di un dispositivo elettronico di registrazione, ovvero “microSD”, essenziale per registrare i filmati. Questo sistema di videosorveglianza si alimenta tramite porta USB o presa accendisigari dell'auto. Le immagini video registrate che sono ritenute utili ai fini di polizia giudiziaria o amministrativa, devono essere salvate su supporto informatico non trascrivibile e conservate a cura dei soggetti indicati dagli artt. 11, 12 e 13; le altre sono sovrascritte automaticamente e, quindi, cancellate.

Le “dash cam” sono utilizzate nel rispetto di quanto prescritto con nota del Garante della Privacy protocollo n. 49612 del 26 luglio 2016 il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito dell'art. 53 del Codice Privacy trattandosi di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria.

art. 22 Per operatori di Polizia Locale a bordo uomo “Bodycam”

Le “Bodycam” sono delle telecamere portatili che sono utilizzate dagli operatori di Polizia Locale che si posizionano sulle divise al fine di monitorare l'attività di chi le indossa e dei soggetti con cui interagiscono. Tali micro camere sono attivabili dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria durante lo svolgimento del servizio assegnato mediante pressione di un tasto posto sull'apparecchio stesso e disattivabili nella medesima modalità, ogni volta che l'operatore lo ritenga opportuno al fine di salvaguardare il proprio operato e monitorare situazioni di criticità, turbativa e illegalità, dandone preventiva comunicazione orale agli interessati. Le immagini video che sono ritenute utili ai fini di polizia giudiziaria o amministrativa devono essere salvate su supporto informatico non trascrivibile e conservate secondo le finalità di cui all'art.2 e nel rispetto delle indicazioni di cui all'art.7, le altre sono cancellate automaticamente e sovrascritte.

I citati sistemi di videosorveglianza sono utilizzati nel rispetto di quanto prescritto con nota del Garante della Privacy protocollo n. 49612 del 26 luglio 2016 il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito dell'art. 53 del Codice Privacy trattandosi di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria.

In merito alle precise modalità di utilizzo si rimanda alla disposizione di servizio interna protocollo n. 17/04 del 03 giugno 2019.

art. 23 Di contrasto all'abbandono dei rifiuti "Foto trappole"

Si tratta di sistemi di videosorveglianza che, appena rilevano un movimento, scattano video e foto di giorno ed anche di notte grazie ai led infrarossi invisibili ad occhio umano che possono essere trasmessi a distanza, grazie ad una rete gsm o wi-fi. Il dispositivo si attiva, grazie ad un sensore, al passaggio di un corpo.

Sono utilizzate dagli operatori di Polizia Locale con lo scopo di contrastare l'abbandono di rifiuti o il loro errato/non autorizzato conferimento.

Devono essere posizionati nei luoghi sensibili individuati nel territorio comunale di competenza del Comune di Vidigulfo. L'obiettivo è quello di prevenire azioni di abbandono e smaltimento illegale di rifiuti o altro materiale sul territorio e di avviare le verifiche necessarie ad accertare violazioni amministrative e/o penali.

L'attivazione del dispositivo, finalizzata all'attività di polizia giudiziaria e amministrativa, comporta gli obblighi d'informativa con cartelli posti prima del raggio d'azione della telecamera, secondo le prescrizioni del Regolamento U.E. 2016/679 nonché dell'art. 25 del presente Regolamento.

L'uso di foto trappole per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti, senza l'utilizzo di cartelli informativi di cui al citato art. 25, nell'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, è consentito nelle seguenti ipotesi:

- Illecita gestione di rifiuti e loro depositi incontrollati, punibili ai sensi dell'art.256 del D.Lgs. n.152/2006;
- Illecita combustione di rifiuti, punibile ai sensi dell'art.256-bis del D.Lgs. n.152/2006.

Il loro utilizzo è lecito solo se non risulta possibile, o si riveli inefficace e inattuabile, il ricorso a sistemi di controllo e monitoraggio del rispetto delle disposizioni considerando le modalità, tipologie ed orario di deposito dei rifiuti.

Le immagini video registrate che sono ritenute utili ai fini di polizia giudiziaria o amministrativa, devono essere salvate su supporto informatico non trascrivibile e conservate secondo le finalità di cui all'art.2 e nel rispetto delle indicazioni di cui all'art.7; le altre sono sovrascritte e, quindi, cancellate automaticamente.

art. 24 Di controllo interno e/o esterno delle strutture demaniali e di controllo del territorio comunale

Fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento, il Comune di Vidigulfo nella persona di cui all'art. 10, a tutela delle aree interne ed esterne delle proprie infrastrutture (uffici, stabili demaniali e loro pertinenze) e dell'intero territorio comunale di competenza, può prevedere e installare delle telecamere di videosorveglianza nelle zone sensibili opportunamente individuate, dove possono accedere solo le persone autorizzate e in cui si renda necessario un sistema di controllo per la tutela del patrimonio pubblico, dell'incolumità da potenziali attacchi interni ed esterni alle infrastrutture pubbliche e a quella degli operatori di Polizia Locale e dei dipendenti comunali che s'interfacciano quotidianamente col pubblico. Inoltre è possibile installare e utilizzare, nelle aree opportunamente individuate, sistemi di videosorveglianza fissi o mobili di controllo del territorio comunale di competenza a tutela dell'incolumità delle persone, dei beni mobili e immobili, con finalità deterrente, antidegrado e, nel caso si verificano fatti amministrativamente o penalmente rilevanti, di supporto alle indagini per l'individuazione dei responsabili e/o per essere fornite agli organi di Polizia Giudiziaria che ne facciano formale richiesta.

art. 25 Altre tipologie

Possono altresì essere individuate, dal titolare del trattamento dei dati di concerto con le figure di cui agli artt. 11, 12 e 13, in relazione alla specificità dei contesti e secondo le finalità di cui all'art. 2, altre tipologie di videosorveglianza tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.

Titolo Quarto

Tutele

Art. 26 Informativa

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. A tal fine è possibile utilizzare lo stesso modello d'informativa indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, individuato ai sensi dell'art. 13 comma 3, del provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati personali del 08/04/2010; fac - simili qui riportati:





Il modello è adattabile a varie circostanze.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli posizionati all'ingresso del territorio comunale di competenza di Vidigulfo o dove il titolare del trattamento dei dati personali lo ritenga opportuno secondo le modalità e le finalità rappresentate nel presente Regolamento e qui riportate:

- il cartello deve essere collocato all'inizio del territorio comunale di competenza prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

L'informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, rinvia al testo completo di cui al presente Regolamento, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici, in particolare, tramite il sito istituzionale del Comune di Vidigulfo.

L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Le telecamere installate nei singoli punti o zone di rilevamento targhe possono essere di tipologia fissa e indicate sul sito istituzionale del Comune di Vidigulfo. Il tempo di conservazione delle immagini è per un

periodo massimo di 7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, così come indicato all'art. 7, e conservate per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità di polizia, dopodiché vengono automaticamente cancellate dal sistema informatico. I dati personali soggetti a trattamento automatizzato, trascorso il tempo sopra indicato, sono accessibili ai soli operatori a ciò abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti, come indicato nel titolo secondo del presente Regolamento, in relazione a specifiche attività informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria. Le apparecchiature informatiche che si occupano della gestione ed archiviazione dei dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza sono installate entro un locale ad accesso controllato presente nel Comando di Polizia Locale di Vidigulfo. Tale sistema, senza necessità di modificare il presente Regolamento, potrà essere ulteriormente implementato, secondo le necessità e le esigenze future, nel rispetto del Provvedimento Generale del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010 e della Direttiva del Ministero dell'Interno del 02 marzo 2012. Gli apparati acquistati e installati dal Comune sono e saranno gestiti direttamente dalla Polizia Locale, salvo quanto disposto dall'art. 31.

art. 27 Accesso agli impianti di controllo e ai dati

L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento è consentito solo agli operatori di Polizia Locale del Comune di Vidigulfo e alle persone autorizzate dal responsabile e dal titolare del trattamento mediante l'utilizzo di apposite credenziali.

L'accesso ai dati è consentito solo ai seguenti soggetti:

- al titolare del trattamento;
- al responsabile e agli incaricati dello specifico trattamento;
- all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria per finalità d'indagine autorizzata dal titolare o dal responsabile del trattamento;
- all'amministratore del sistema, individuato dalla ditta incaricata della manutenzione degli impianti;
- a soggetti terzi, se autorizzati, in quanto oggetto delle riprese. Questi dovranno avere visione solo delle immagini che li riguardano direttamente. Al fine di evitare l'accesso a immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite opportune accortezze.

art. 28 Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la limitazione, la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendo la richiesta al Comune di Vidigulfo in qualità di titolare, piazza Primo Maggio 4, al seguente indirizzo pec: info@pec.comune.vidigulfo.pv.it. In considerazione della natura intrinseca del trattamento dei dati non è di fatto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente, gli interessati, dietro presentazione di apposita istanza da presentarsi presso il Comune di Vidigulfo all'indirizzo pec sopra riportato, hanno diritto di:

- ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi in cui abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Tale richiesta deve essere obbligatoriamente motivata;
- di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna di esse può essere chiesto all'interessato un contributo spese secondo le modalità previste dalla normativa vigente e visionabili sul sito istituzionale del Comune di Vidigulfo nella sezione dedicata all'accesso agli atti.

Nell'esercizio dei diritti sopra descritti l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Il termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti, compreso il diritto di accesso, pari a 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro all'interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.

art. 29 Trattamento dei dati

Il Regolamento, come già previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'adeguata base giuridica. I dati personali dei soggetti interessati sono trattati nel rispetto delle modalità descritte all'articolo 7 con riferimento alle normative vigenti di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

art. 30 Limitazioni all'utilizzo dei dati

Il presente Regolamento stabilisce che i dati personali siano utilizzati secondo quanto necessario e rispettando le finalità di cui all'art. 2, limitatamente alla loro conservazione in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Gli stessi possono essere potenzialmente limitati in qualunque momento da parte dell'Autorità Garante, ad eccezione della loro conservazione, e dall'interessato nei casi in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali;
- i dati sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, mentre al titolare del trattamento non servono più a fini del trattamento;
- l'interessato si è opposto al trattamento ed è in attesa delle verifiche necessarie per determinare se i motivi legittimi del titolare del trattamento prevalgano su quelli dell'interessato.

In ciascuno di questi casi i dati possono essere trattati soltanto ai fini della loro conservazione, a meno che:

- non vi sia il consenso dell'interessato;
- se tale trattamento sia necessario per l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica;
- per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione Europea o di uno Stato Membro.

Nel caso in cui i dati personali oggetto di limitazione siano stati comunicati ad altri soggetti, è onere del titolare del trattamento darne comunicazione a ciascuno dei destinatari, tranne se ciò sia impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato in riferimento all'art. 19 GDPR. In ogni caso, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare tali destinatari all'interessato che ne faccia richiesta.

In un secondo momento la limitazione può essere revocata; prima che la revoca sia efficace però, il titolare del trattamento deve avvisare l'interessato.

Le immagini raccolte e registrate, non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite dal presente regolamento. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art. 4 della Legge 20.05.1970 n° 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.

Sarà cura del Responsabile dell'impianto di sorvegliare le scene inquadrare, affinché le telecamere non riprendano l'interno di abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni e che si affacciano su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale.

art. 31 Tutela legale connessa al trattamento dei dati

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al titolare o al responsabile del trattamento di questo Comune.

L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale avverso la decisione presa che sia giuridicamente vincolante o nel caso in cui il reclamo non sia trattato o non sia stata comunicata risposta entro tre mesi.

Art. 32 Adempimenti in caso di violazione dei dati

Il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, deve notificare eventuali violazioni di sicurezza, documentandole, che comportino, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o trattati al Garante per la protezione dei dati personali a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il responsabile del trattamento che è a conoscenza di un'eventuale violazione è tenuto a informare tempestivamente il titolare in modo che possa attivarsi.

Inoltre, se la violazione comporta un rischio elevato per i diritti delle persone, il titolare deve comunicarla a tutti gli interessati, utilizzando i canali più idonei, a meno che abbia già preso misure tali da ridurre l'impatto.

Vanno notificate unicamente le violazioni di dati personali che possono avere effetti avversi e significativi sugli individui, causando danni fisici, materiali o immateriali fra i quali: la perdita del controllo sui propri dati personali, la limitazione di alcuni diritti, la discriminazione, il furto d'identità o il rischio di frode, la perdita di riservatezza dei dati personali protetti dal segreto professionale, una perdita finanziaria, un danno alla reputazione e qualsiasi altro significativo svantaggio economico o sociale.

art. 33 Disposizioni finali

Qualora dovessero intervenire modifiche normative o regolamentari in materia di videosorveglianza e trattamento dei dati personali, il presente Regolamento si aggiorna senza necessità di espressa modifica, escluso nel caso di variazione dell'assetto territoriale comunale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad altra normativa vigente, sia speciale che generale.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e abroga ogni disposizione precedente in materia.